



REGIONE UMBRIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027
Priorità 5 "Assistenza Tecnica"

Procedura aperta sopra soglia europea per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per l'attuazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e per la chiusura del POR Umbria FSE 2014-2020".

CIG: 9863123A93 - CUP I91C23000600009

Art.1 – Quadro normativo di riferimento

A livello europeo, nazionale e regionale, la Programmazione FSE Plus 2021-2027 trova, allo stato attuale, il suo fondamento giuridico, nei seguenti atti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Pilastro europeo dei diritti sociali del 16 novembre 2017;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)” e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Accordo di partenariato per la programmazione 2021-2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione Europea in data 17/01/2022 come previsto dall'articolo 10 del Reg. (UE) 2021/1060, nel quale si espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15.07.2022;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 23.11.2022 che approva il programma “PR Umbria FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la regione Umbria in Italia – CCI 2021IT05SFPR016;
- DGR n. 1318 del 14/12/2022 avente ad oggetto “PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 – CCI 2021IT05SFPR016. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 e altre determinazioni”;
- D.G.R. n. 1354 del 21.12.2022 avente ad oggetto “PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016: approvazione quadro di responsabilità di attuazione nell'ambito dell'organizzazione regionale”;
- DGR n. 201 del 01/03/2023 “PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022: adozione del Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.)”;
- DGR n. 497 del 17/05/2023 “PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR016, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022: adozione rev.2 del Documento di Indirizzo attuativo (D.I.A.)”.

A livello europeo, nazionale e regionale, la Programmazione FSE 2014-2020 trova, allo stato attuale, il suo fondamento giuridico, nei seguenti atti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo

- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014, riguardante misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID- 19 (Iniziativa di Investimento in Risposta al Coronavirus);

- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea";
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014 che ha approvato determinati elementi del programma "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP010;
- Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 con cui la Commissione ha modificato la Decisione di esecuzione C(2014) 9916 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010;
- Comunicazione della Commissione 2022/C 474/01 "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)";
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Art.2 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e di attività di supporto per la chiusura del POR Umbria FSE 2014-2020.

Il servizio oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito il "Capitolato") è previsto nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europe Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Umbria - Priorità Assistenza tecnica e si configura quale supporto in grado di fornire all'Autorità di Gestione (AdG), alla struttura di supporto all'AdG e ai Servizi regionali responsabili di attuazione (RdA) competenze specialistiche in ambito strategico, attuativo e gestionale al fine di garantire una realizzazione efficace del Programma, anche tramite soluzioni innovative, rispondente alle esigenze del territorio, assicurando la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Per quanto concerne l'individuazione delle specifiche tecniche del servizio richiesto, di cui le imprese dovranno tener conto nella formulazione delle offerte, si rinvia all'art. 3 del presente Capitolato. Nella predisposizione dell'offerta e nello svolgimento del servizio si dovranno rispettare la normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale in merito all'attuazione della programmazione comunitaria 2021-2027 e per la fase di chiusura della programmazione comunitaria 2014-2020.

Per lo svolgimento del suddetto servizio, la Regione Umbria intende avvalersi del supporto di qualificati operatori economici, da individuare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice si evidenzia che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni in esso contenute impongono, oggettivamente, l'unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali non sono pertanto passibili di suddivisione tra diversi operatori economici.

Art.3 - Caratteristiche e contenuti dei servizi

Il servizio di Assistenza tecnica oggetto della presente procedura si pone l'obiettivo di fornire per tutta la durata del contratto un'attività di costante affiancamento e supporto tecnico, metodologico e organizzativo all'Amministrazione nella programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e nelle attività di chiusura del POR FSE 2014-2020.

I servizi oggetto dell'appalto si articolano in 8 Linee di Attività (che possono anche essere interdipendenti tra di loro) i cui contenuti sono di seguito dettagliati:

Linea 1.1. Supporto tecnico specialistico nella programmazione strategica, nella definizione e predisposizione degli strumenti attuativi per la selezione delle operazioni del PR Umbria FSE+ 2021-2027.

Il supporto che viene richiesto al soggetto aggiudicatario è volto a:

- definire piani annuali e/o pluriennali di attuazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 (o documenti strategici similari);
- predisporre la documentazione necessaria in caso di revisione del Programma, in coerenza con gli indirizzi UE, compresa la redazione del Documento di Indirizzo Attuativo e gli eventuali successivi adeguamenti;
- predisporre eventuali aggiornamenti al documento metodologico di accompagnamento al Programma (Artt. 16-17 Reg. (UE) 2021/1060);
- predisporre la valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio da presentare alla Commissione, compresa la proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'art. 86, par. 1, secondo comma del Reg. (UE) 2021/1060 (art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060);
- attuare la programmazione strategica del PR FSE+ 2021-2027 tramite azioni e strumenti che garantiscano un accesso efficace delle risorse ai beneficiari;
- individuare le procedure di selezione delle operazioni adeguate agli interventi che l'AdG si propone di realizzare;
- predisporre avvisi pubblici, bandi di gara e procedure di affidamento delle risorse per gli interventi di competenza dell'AdG/RdA;

- predisporre atti e procedure in caso di attivazione di strumenti finanziari;
- fornire assistenza per le attività di istruttoria dell'AdG nell'ambito delle procedure di selezione attivate;
- sviluppare le condizioni per favorire le sinergie tra i fondi della programmazione comunitaria 2021-2027 e della politica nazionale di coesione, in coerenza con la strategia del PR Umbria FSE+, individuando gli elementi di complementarietà e raccordo tra fondi e tra programmi, anche con riferimento al Programma Operativo Complementare (POC), attraverso la predisposizione di documenti di analisi, report e azioni di integrazione tra i fondi;
- accompagnare l'attuazione delle Strategie Integrate di Sviluppo urbano e Strategie Aree Interne 2021-2027;
- predisporre i documenti preparatori per la Programmazione FSE+ post 2021/2027, nel rispetto dei Regolamenti che saranno adottati/proposti e garantendo il raccordo con gli altri soggetti coinvolti.

Linea 1.2. Supporto tecnico specialistico per la messa in atto e la revisione del Sistema di Gestione e Controllo del PR Umbria FSE+ 2021-2027.

In tale ambito il supporto dovrà essere indirizzato a:

- definire, aggiornare e revisionare il Sistema di gestione e controllo (Si.ge.co.), di cui all'art. 69 e seguenti del Reg. (UE) 2021/1060, del PR Umbria FSE+ 2021-2027;
- predisporre e revisionare periodicamente strumenti e procedure per assicurare una adeguata Pista di Controllo;
- predisporre e aggiornare la manualistica volta a definire le procedure per le verifiche di gestione ex art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060, ivi compresa la definizione metodologica e la revisione dell'analisi del rischio nonché la metodologia di campionamento delle verifiche;
- elaborare modelli di check-list e report o verbali di controllo;
- proporre azioni correttive a seguito del riscontro, da parte di soggetti con funzioni di controllo, di irregolarità e carenze nell'impostazione e/o nel funzionamento del Si.ge.co.;
- definire e aggiornare la valutazione dei rischi frode, nonché le procedure per la segnalazione e gestione delle irregolarità e frodi (incluse schede OLAF);
- predisporre le procedure ed elaborare linee guida per consentire la gestione delle funzioni delegate e per individuare i compiti di supervisione dell'AdG sugli Organismi Intermedi (OI).

Linea 1.3. Supporto tecnico specialistico nelle attività connesse alla gestione e attuazione degli interventi del PR Umbria FSE+ 2021-2027.

In tale ambito si richiede un supporto per:

- fornire consulenza di natura tecnica, giuridico/legale e amministrativa nell'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale rilevante per l'attuazione del Programma (ad esempio norme in materia di appalti pubblici, aiuti di stato, politiche europee);
- predisporre, revisionare e adattare procedure e strumenti efficaci per l'attuazione degli interventi, nonché elaborare manuali/linee guida di supporto per i beneficiari FSE;
- semplificare le procedure di attuazione del Programma, prevedendo in particolare l'introduzione e/o miglioramento di utilizzo di opzioni di costo semplificato, elaborando specifiche metodologie per la loro applicazione;
- implementare le funzioni che garantiscono il rispetto delle condizioni abilitanti stabilite dai regolamenti comunitari;

- definire procedure di attuazione e monitoraggio delle operazioni di importanza strategica;
- predisporre e aggiornare gli accordi/convenzioni che regolano i rapporti tra AdG e OI;
- eseguire i compiti di supervisione sugli OI;
- elaborare le previsioni di spesa e supervisionare i piani finanziari;
- progettare e implementare strumenti, sistemi e procedure di gestione finanziaria del programma finalizzati al controllo dell'avanzamento della spesa per garantire il rispetto della regola "N+3" di cui all'art. 105 Reg. (UE) 2021/1060;
- eseguire gli adempimenti di natura contabile connessi all'impiego delle risorse FSE e per individuare proposte di semplificazione nella gestione delle stesse, in raccordo con i Servizi dell'area finanziaria della regione, competenti in materia;
- espletare le attività inerenti la chiusura annuale dei conti, nonché per la predisposizione della dichiarazione di gestione di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
- elaborare ogni altra documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale volta a garantire una corretta attuazione del Programma (es. Relazione Paese, Relazione Governo, ecc.).

Linea 1.4. Supporto tecnico specialistico al monitoraggio e all'allineamento del sistema informativo relativamente al PR Umbria FSE+ 2021-2027.

In tale ambito si richiede un supporto per:

- l'attività di analisi del sistema informativo in raccordo con i soggetti incaricati di implementare la piattaforma informatica e la banca dati;
- l'ottimizzazione delle interconnessioni tra gli adempimenti amministrativo-contabili finalizzati all'attuazione del Programma e la loro messa a disposizione nel sistema informativo necessario a sostenere la gestione del Programma;
- l'analisi e l'elaborazione dei dati di attuazione del Programma contenuti nel sistema informativo al fine di assicurare il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi attivati, nonché per la produzione della reportistica periodica sullo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del Programma anche per verificare il raggiungimento dei target intermedi e finali anche con riferimento ai settori di intervento e alle tematiche secondarie FSE+;
- l'espletamento delle necessarie attività preliminari per il controllo e la corretta trasmissione dei dati ai sistemi informativi centrali;
- la messa a punto il sistema per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori previsti dal Programma.

Linea 1.5. Supporto tecnico specialistico alla preparazione e al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e POR Umbria FSE 2014-2020.

In tale ambito il supporto che si richiede riguarda le seguenti attività:

- predisposizione di documenti a supporto dei lavori del Comitato di Sorveglianza ed in generale della reportistica relativa all'attuazione del Programma;
- definizione delle eventuali modifiche ai criteri di selezione delle operazioni;
- gestione dei rapporti che l'AdG ha con le istituzioni membri del Comitato di Sorveglianza (Commissione Europea, Amministrazioni Centrali, Partenariato, ecc.), predisponendo la documentazione necessaria e il materiale informativo;

- gestione delle procedure scritte di consultazione del Comitato di Sorveglianza, in particolare nelle fasi di predisposizione della documentazione da trasmettere e di verifiche delle eventuali osservazioni formulate;
- attività di organizzazione e segreteria, compresa la redazione dei verbali delle sedute del Comitato.

Linea 1.6. Supporto tecnico specialistico per il coordinamento e la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del PR Umbria FSE + 2021-2027.

In tale ambito si richiede un supporto per le seguenti attività:

- assistere ed affiancare l'AdG nei rapporti con i soggetti istituzionali competenti per quanto attiene alle attività di attuazione, coordinamento, sorveglianza e controllo del Programma (Commissione Europea, Ministeri, Corte dei Conti ecc.);
- affiancare l'AdG nell'attività di confronto con i soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e controlli interni alla Regione;
- coordinamento con i responsabili di altri Programmi regionali e con i responsabili dei programmi nazionali nei quali l'AdG potrebbe svolgere funzioni di organismo intermedio;
- gestione dei rapporti con il partenariato economico e sociale;
- partecipazione a tavoli di lavoro istituiti a vario livello.

Linea 1.7. Supporto tecnico specialistico per la chiusura del POR Umbria FSE 2014-2020.

In tale ambito il supporto è richiesto con riguardo alle seguenti attività:

- monitoraggio dell'avanzamento della spesa, nell'analisi degli esiti dei controlli di I° e II° livello e di predisposizione dell'elenco finale dei progetti ammessi alla chiusura del Programma;
- predisposizione dei documenti previsti dall'art. 138 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- verifica di ammissibilità di operazioni in overbooking;
- chiusura finanziaria del Programma, comprese le relative simulazioni in relazione al rispetto della clausola di flessibilità tra Assi e tenuto conto di quanto previsto dal Piano Operativo Complementare (POC);
- gestione dei rapporti con l'Unione Europea, con le Autorità nazionali e con l'Autorità di Certificazione e Audit per la predisposizione di tutti i documenti utili alla chiusura del Programma (a mero titolo esemplificativo: predisposizione dei documenti di chiusura, supporto relativo alle domande di pagamento compresa quella finale, verifiche sulla funzionalità e il completamento delle operazioni);
- predisposizione della Relazione di attuazione finale ai sensi dell'art. 141 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- affiancare l'AdG nel negoziato con la Commissione e il livello nazionale nel processo di chiusura della programmazione e predisposizione di tutta la documentazione utile al superamento delle eventuali osservazioni sulla chiusura del Programma.

Linea 1.8. Supporto tecnico specialistico per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente agli interventi a valere del PR Umbria FSE + 2021-2027 e del POR Umbria FSE 2014-2020.

In tale ambito, si richiede un supporto per le seguenti attività:

- pianificazione periodica dei controlli di primo livello, amministrativi e in loco;

- applicazione della metodologia di campionamento individuata nel Sistema di gestione e controllo ed estrazione del campione;
- esecuzione dei controlli di primo livello amministrativi (on desk) sulle domande di rimborso (DDR) presentate dai beneficiari e dei controlli in loco sulle operazioni;
- verifica della completezza della documentazione fornita dai beneficiari, attivando, laddove necessario, le procedure di integrazione documentale;
- compilazione e validazione di check-list e verbali di controllo previsti dal Si.Ge.Co.;
- archiviazione della relativa documentazione di controllo e/o implementazione del sistema di gestione documentale;
- predisposizione di reportistica periodica attinente alle attività di controllo svolte, unitamente ad una tracciatura e analisi delle problematiche affrontate, di casi particolari emersi e delle scelte effettuate a chiusura dei controlli;
- raccordo con gli uffici regionali che svolgono i controlli di primo livello sulle operazioni;
- gestione dei rapporti con altre Autorità che effettuano i controlli (es. Autorità di Audit; Commissione Europea, Corte dei Conti europea, ecc).

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

La natura del servizio richiede affiancamento e supporto specialistico da parte di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in materia di Assistenza Tecnica nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché di programmi operativi finanziati da risorse nazionali di cofinanziamento (Fondo di rotazione legge n. 183/1987, articolo 5) e/o da altri Fondi UE, con particolare riferimento alle tematiche di intervento del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e del POR Umbria FSE 2014-2020.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, gli operatori economici sono chiamati a predisporre un'organizzazione adeguata che si sostanzia, operativamente, in uno strutturato Gruppo di Lavoro (GdL) stabile, formato da referenti espressamente individuati in relazione alle attività oggetto dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione del servizio richiesto dal presente capitolato, l'operatore economico deve garantire un Gruppo di lavoro minimo composto almeno dal numero di figure professionali di seguito riportate, dotato di specifiche professionalità e competenze, cui sono attribuite le relative responsabilità e funzioni.

In sede di offerta l'operatore economico deve dichiarare di accettare, ai sensi del comma 2, dell'articolo sopra citato, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, segnatamente, di impegnarsi a garantire un Gruppo di lavoro minimo composto almeno dal numero di figure professionali di seguito riportate, dotato delle specifiche professionalità e competenze come successivamente indicate.

Il possesso di tale requisito è condizione necessaria per la stipulazione del contratto, la sua mancanza comporta la decadenza dall'aggiudicazione per impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario, con tutte le conseguenze previste dalla legge in danno dello stesso, tra cui l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La composizione e i requisiti minimi del gruppo sono di seguito specificati:

N. 1 Capo progetto

Profilo:

Laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), con almeno dieci anni di provata esperienza maturata successivamente al 01/01/2008 in materia di programmazione e attuazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) ed almeno cinque anni di provata esperienza nella specifica funzione di Capo Progetto.

Alla figura sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa europea, in particolare Fondo Sociale Europeo;
- competenze su temi di programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione, controllo d'interventi finanziati dai fondi europei ed in particolare dal Fondo Sociale Europeo;
- competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi europei, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
- competenze su temi di Program Management, Project Management e Risk Management;
- competenze su temi di Advisory strategico e in particolare relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Ruolo:

- È responsabile di ogni singola attività di assistenza tecnica e supporto specialistico, del rispetto dei termini, delle tempistiche e degli standard di qualità previsti dalla documentazione di gara, nonché del raggiungimento degli obiettivi e della pianificazione delle Attività;
- Promuove attività di networking delle Amministrazioni coinvolte e collabora ad attività istituzionali mirate alla condivisione delle best practice nazionali ed internazionali in materia;
- Costituisce l'interlocutore principale per tutti gli aspetti di carattere contrattuale/amministrativo;
- Riveste il ruolo di Gestore del Servizio, vale a dire di responsabile, nominato dal soggetto aggiudicatario, nei confronti della singola Amministrazione contraente, della gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti allo svolgimento delle attività previste.

N. 4 Consulenti senior**Profilo:**

Laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) con almeno sette anni di provata esperienza maturata successivamente al 01/01/2008 in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo nell'ambito del FSE.

Almeno Nr. 1 consulente senior dovrà avere competenze specifiche sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi europei, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute, nonché competenze sullo svolgimento di controlli di primo livello in ambito di misure cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Sono richieste inoltre:

- competenze su temi di politica e normativa europea ed in particolare sul Fondo Sociale Europeo;
- competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo su interventi finanziati da fondi comunitari;

- competenze su gestione finanziaria e contabile contributi UE, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute (ISA);
- competenze su tematiche relative all'organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (inglese, francese e tedesco).

Ruolo:

- Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia gestionali;
- Risolve in autonomia le problematiche di processo e organizzative che rileva durante l'esecuzione delle azioni affidate, allineandosi costantemente con l'Amministrazione richiedente;
- È in grado di promuovere il lavoro di team e cura la produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.

N. 4 Consulenti junior

Profilo:

Esperto con almeno tre anni di provata esperienza lavorativa, maturata successivamente al 01/01/2010, in materia di gestione e controllo nell'ambito del FSE.

Le risorse professionali si occuperanno delle attività relative alla programmazione, monitoraggio, attuazione del Programma FSE e attività relative ai controlli di primo livello.

Alle risorse professionali coinvolte saranno richieste almeno tre delle seguenti competenze:

- temi di politica e normativa europea ed in particolare sul Fondo Sociale Europeo;
- temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo su interventi finanziati da fondi comunitari;
- gestione finanziaria e contabile contributi UE, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute (ISA);
- conoscenza delle metodologie di analisi dati e di processo;
- conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (inglese, francese e tedesco).

Il complesso del gruppo di lavoro dovrà in ogni caso garantire la copertura di tutte le competenze sopra elencate

Ruolo:

- Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti;
- Produce la documentazione e le analisi a supporto della corretta esecuzione delle attività.

N. 4 Specialisti

Profilo:

Laureato (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) con almeno 7 anni di esperienza lavorativa maturata successivamente al 01/01/2008 nello specifico ambito di competenza sotto indicato:

- competenze in tema di politica e normativa comunitaria, ed in particolare in tema di FSE;
- competenze in temi di ammissibilità della spesa con particolare riferimento all'utilizzo e all'applicazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC);
- competenze in tema di gestione finanziaria e contabile dei contributi europei, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute, ed in particolare sullo svolgimento di controlli di primo livello in ambito di misure cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
- competenze in temi sociali, cooperativi, occupazionali, in coerenza con gli ambiti definiti dall'amministrazione a livello di indirizzo strategico per la Programmazione 2021-2027.

Dovrà essere garantita almeno una figura specialistica per ciascuno dei quattro ambiti di competenza sopra indicati.

Il numero minimo complessivo delle giornate/uomo da garantire nel triennio (36 mesi) è di 3.360, come dettagliate nella tabella sottostante:

| Profilo Professionale | Numero complessivo minimo di giornate da garantire nel triennio (36 mesi) |
|-----------------------|--|
| Capo Progetto | 60* |
| Consulente Senior | 1.000* |
| Consulente Junior | 1.700** |
| Specialista | 600* |
| TOTALE | 3.360 |

(*) L'attività dovrà essere svolta in presenza presso gli uffici quando richiesto dell'Amministrazione regionale.

(**) L'attività dovrà essere svolta da almeno due unità in presenza presso gli uffici regionali a tempo pieno, anche in alternanza tra le diverse unità, e comunque in presenza presso gli uffici quando richiesto dell'Amministrazione regionale.

Una persona non può cumulare più di uno dei sopradetti profili professionali.

Con riferimento ai profili professionali sopra descritti il contraente dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo. L'Amministrazione stima, infatti, che l'erogazione del servizio non sia lineare e costante per tutto il periodo di durata del contratto ma abbia picchi di attività che richiedono in determinati momenti un maggior impegno del gruppo di lavoro.

Qualora il contraente, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire una o più delle figure professionali incaricate dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'amministrazione indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti delle figure professionali sostituite.

L'eventuale sostituzione dei soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire per sé stesso e per ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro, per tutta la durata contrattuale, che non si verifichino situazioni di conflitto di interessi, in particolare derivanti da:

- a) essere beneficiario di contributi a valere sul PR Umbria FSE+ 2021-2027 o del POR Umbria FSE 2014-2020;
- b) presentare, a far data dalla stipula del contratto e per tutta la durata dell'appalto, domande/istanze a titolo di contributo nell'ambito di avvisi/bandi emessi in attuazione del PR Umbria FSE+ 2021-2027 o del POR Umbria FSE 2014-2020 ovvero avere incarichi con soggetti richiedenti/beneficiari di detti contributi;
- c) svolgere l'attività di "valutatore indipendente" del PR Umbria FSE+ 2021-2027 o del POR Umbria FSE 2014-2020 ovvero esercitare ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile una influenza dominante o avere forme di controllo o collegamento sostanziale o essere parte di un consorzio/associazione di imprese, anche temporanea, con il soggetto che svolge la suddetta attività, o di avere altri contratti in essere per attività di valutazione nell'ambito del PR Umbria FSE+ 2021-2027 o del POR Umbria FSE 2014-2020;
- d) svolgere l'attività di audit al PR Umbria FSE+ 2021-2027 o del POR Umbria FSE 2014-2020.

Qualora dai controlli effettuati dalla Amministrazione emerga che una o più figure professionali indicate nel Gruppo di lavoro, comprese eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, presentino situazioni di conflitto di interesse derivanti di cui sopra il soggetto aggiudicatario dovrà procedere alla immediata sostituzione della suddetta/e figura/e professionale/i, fermo restando l'applicazione delle penali e di quant'altro previsto nel presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario deve garantire, inoltre, senza oneri aggiuntivi la propria disponibilità ad individuare e a mettere a disposizione ulteriori figure specialistiche per approfondimenti specifici che si rendessero necessari per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel gruppo di lavoro proposto in sede di gara.

Il soggetto aggiudicatario e le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, devono pertanto rilasciare all'avvio della esecuzione apposite dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Tale dichiarazione è resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art.76 e 73 del medesimo D.P.R 445/2000 riguardo alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

L'amministrazione effettuerà in corso di esecuzione del presente appalto i controlli ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000 per la verifica della completezza e della veridicità delle dichiarazioni rilasciate sul conflitto di interesse. Qualora dai controlli amministrativi effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese, l'amministrazione procederà ad adottare ogni misura prevista dalla vigente normativa.

Art. 5 - Durata del contratto e importo contrattuale

La durata dell'appalto è pari a 36 mesi (trentasei) e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicatario si impegna a dare inizio alla prestazione in via d'urgenza, ove richiesto.

Alla data della stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il soggetto aggiudicatario deve consegnare le dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interessi indicate nel presente Capitolato.

L'importo massimo a base d'asta stimato è pari ad **Euro 1.013.400,00 IVA di legge esclusa**.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi previsti per le linee di attività di cui all'art. 3 punti 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 del presente capitolato, per una durata di ulteriori 36 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 900.000,00 IVA di legge esclusa.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 mesi e per un importo massimo pari ad € 168.900,00 IVA di legge esclusa. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 2.082.300,00 IVA di legge esclusa.

Gli importi sono stati calcolati sulla base di precedenti contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ed in particolar modo sui prezzi applicati nella Convenzione gara Consip - allegato c)- stipulata in data 21/09/2017 "Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388. Lotto 1".

L'importo dell'appalto trova copertura finanziaria con le risorse del PR Umbria FSE+ 2021-2027, Priorità 5 "Assistenza Tecnica".

Per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI. Pertanto non essendovi il rischio di interferenze i costi della sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non viene indicata la stima dei costi della manodopera in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto di incarico, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'affidatario del servizio. L'imposta del Valore Aggiunto (IVA) è a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio

La natura del servizio richiesto presuppone una stretta connessione tra il soggetto aggiudicatario e la stazione appaltante.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Struttura di supporto all'AdG e Responsabili di attuazione) da parte dell'intero Gruppo di Lavoro mediante una presenza costante presso l'Amministrazione regionale attraverso:

- incontri organizzati periodicamente con l'Amministrazione per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;
- tavoli tecnici e/o di coordinamento nazionali ed europei promossi dalla Regione Umbria;
- attività resa in presenza presso gli uffici regionali, sulla base di quanto previsto nell'offerta tecnica e secondo le esigenze della stazione appaltante, concordate all'inizio di ciascun anno solare.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a:

- realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- presentare nei tempi previsti il Piano di dettaglio delle attività, come di seguito riportato, in conformità e coerenza con quanto indicato nell'offerta tecnica, per la verifica e validazione dello stesso da parte dell'Amministrazione;
- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività;
- prendere parte alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, previa indicazione del proprio referente;
- partecipare ad incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro con Autorità di Gestione, Responsabili di Attuazione, Autorità Contabile, Organismi intermedi e beneficiari degli interventi finanziati;
- svolgere attività di informazione e trasferimento di competenze;
- disporre di dotazioni hardware e software adeguate ad espletare il servizio e compatibili con quelli in dotazione all'Amministrazione, esonerando l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità conseguente all'utilizzo di tale attrezzatura; a tal fine, l'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno causato all'Ente Regione;
- tener conto delle procedure in uso e degli strumenti predisposti dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare la completezza e la qualità del servizio, l'aggiudicatario dovrà costantemente monitorare l'avanzamento delle proprie attività, il raggiungimento dei risultati attesi, ed assicurare tempestivamente l'adozione di opportuni interventi correttivi atti a garantire l'efficacia del servizio.

Con riferimento ai profili professionali descritti nell'offerta tecnica, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un Gruppo di Lavoro che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo, anche sulla base di specifiche richieste da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 7 – Piano di dettaglio annuale

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione regionale e riportati in un Piano di dettaglio annuale.

A tale proposito il soggetto aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, e successivamente all'inizio di ogni annualità solare, deve predisporre un piano di dettaglio oggetto di validazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Tale piano costituisce uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione dell'offerta tecnica di cui al presente Capitolato.

Il piano di dettaglio, validato dalla competente struttura regionale, costituisce vincolo contrattuale. E' tuttavia prevista la possibilità, in relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione regionale, di modificare ed aggiornare il Piano di dettaglio annuale.

In questo caso l'Amministrazione regionale farà pervenire al soggetto aggiudicatario le proprie osservazioni il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di modifica, dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione regionale una nuova versione del piano di dettaglio che tenga conto delle predette osservazioni.

La stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Sulla base del piano di dettaglio saranno prodotti, con cadenza trimestrale lo stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti.

Art. 8 – Modalità di pagamento

La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) in rate trimestrali a stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti presentati da parte del soggetto aggiudicatario fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo totale stabilito. Le rate verranno liquidate a seguito della relativa approvazione, da parte dell'Amministrazione, di ciascuno degli Stati di avanzamento delle attività e dei servizi svolti;
- b) il saldo, pari al 10 % del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario, e relativa approvazione, da parte della Regione Umbria, dell'ultimo stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti.

Il saldo finale sarà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) l'Amministrazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria il solo corrispettivo imponibile, mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio. Tutti i predetti corrispettivi saranno determinati a proprio rischio dal soggetto aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al soggetto aggiudicatario medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario e deve essere formalmente richiesta dal soggetto aggiudicatario. La revisione può avvenire una sola volta per ciascuna annualità.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il soggetto aggiudicatario s'impegna a comunicare tempestivamente, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicatario inoltre:

- si impegna a comunicare entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura e il CUP del progetto;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Ciascuna fattura (inviata come fattura elettronica) dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, il codice unico di progetto, il codice identificativo della gara, e dovrà essere intestata alla Regione Umbria, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia, Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura e turismo – "Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE". Il codice Ufficio a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: Q1SAMP.

Il soggetto aggiudicatario invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà

effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa approvazione da parte del "Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE" dello stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il soggetto aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC dalla Regione.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), ciascun componente del RTI dovrà emettere fattura per la quota di propria spettanza. L'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento dell'importo complessivo a favore dell'impresa capofila (mandataria). Le fatture emesse dalle imprese mandanti dovranno pertanto contenere la dicitura relativa alla delega di incasso in favore della capofila (mandataria).

Art. 9 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della gara avviene previo espletamento di una procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, e delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 con il metodo aggregativo compensatore.

La valutazione delle offerte, sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi attribuibili:

I criteri di valutazione, per un punteggio complessivo pari a 100, sono i seguenti:

| CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo |
|-------------------------------|--------------------------|
| A. OFFERTA TECNICA | 85 |
| B. PREZZO | 15 |

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio all'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

| N. | Criteri | PUNTI MAX | N. | SUB-CRITERI | D |
|-----------|----------------|------------------|-----------|--|----------|
| | | | 1.1 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.1 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare | 4 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----|-----|--|----------|
| 1 | QUALITA' TECNICA DI PROGETTO | 50 | | riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | |
| | | | 1.2 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.2 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | 4 |
| | | | 1.3 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.3 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | 4 |
| | | | 1.4 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.4 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | 4 |
| | | | 1.5 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.5 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | 4 |
| | | | 1.6 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.6 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | 4 |
| | | | 1.7 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.7 del Capitolato. Si valuterà l'eshaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | 4 |
| | | | 1.8 | Completezza e dettagliata articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alla Linea di attività 1.8 del Capitolato. Si valuterà | 4 |

| | | | | | |
|---|---|----|------|---|----|
| | | | | l'esaustività della proposta con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti per tale linea di attività. | |
| | | | 1.9 | Contestualizzazione del servizio relativamente alla programmazione PR Umbria FSE+ 2021-2027 e POR Umbria FSE 2014-2020 ed agli elementi di contesto (normativi, tecnici, organizzativi, ecc.). Si valuterà l'adeguatezza, l'efficacia, la funzionalità e la contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità progettuale e il livello di chiarezza della trattazione. | 7 |
| | | | 1.10 | Coerenza dei servizi aggiuntivi offerti alle attività oggetto del servizio. Si valuterà il grado di coerenza dei servizi offerti in aggiunta a quanto richiesto dal Capitolato capaci di creare valore aggiunto alle stesse, con particolare riferimento alle attività integrative e complementari non ricomprese nelle linee da 1.1. a 1.8, anche con riguardo all'aggiornamento ed alla formazione del personale di supporto all'AdG | 4 |
| | | | 1.11 | Esplicitazione della tempistica di esecuzione del servizio. Si valuterà il grado di adeguatezza del cronoprogramma rispetto alle esigenze delle attività di Assistenza tecnica richieste. | 7 |
| 2 | ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO | 30 | 2.1. | Descrizione del modello organizzativo proposto per l'erogazione del servizio oggetto dell'Appalto. Saranno valutati in particolare i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> • efficacia e coerenza del modello organizzativo proposto, aderenza dello stesso al contesto di riferimento, nonché capacità previsionale e progettuale dell'organizzazione proposta; • organizzazione del Gruppo di lavoro proposto con evidenza dei ruoli e responsabilità di ciascuna risorsa, nonché le modalità di interazione all'interno del medesimo; • soluzioni proposte per garantire un adeguato grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, al fine di fronteggiare eventuali situazioni determinate dalle variazioni di pianificazione e da eventi imprevisti. | 20 |
| | | | 2.2 | Possesso di un'esperienze pregressa assimilabile, per caratteristiche e complessità, ai servizi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione per attività di supporto alla programmazione, | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|
| | | | | gestione, attuazione, monitoraggio e controllo di Programmi regionali FSE. Si valuterà l'efficacia, la concretezza e la funzionalità, ed in particolare le esperienze pregresse in attività di AT alla programmazione regionale FSE, con riferimento a quelle più recenti. | |
| 3 | PARI OPPORTUNITA' GENERAZIONALI E DI GENERE | 5 | 3.1 | <p>Dev'essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro. L'adozione del welfare aziendale deve essere orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; - adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti; - adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali. <p>Saranno valutate con maggior favore le offerte dalle quali risultino interventi concreti di welfare aziendale già attuati orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo, per ottenere l'attribuzione del punteggio come sopra determinato, tutti i componenti del raggruppamento devono redigere la relazione descrittiva. In caso di consorzio il punteggio è attribuito con riferimento alla relazione della consorziata esecutrice indicata</p> | 5 |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 42 (quarantadue) per il punteggio tecnico complessivo.**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito discrezionalmente un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1, da parte di ciascun commissario, senza possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi, sulla scorta dei diversi livelli di valutazione di seguito riportati:

| | | |
|--------------------|------|---|
| ottimo | 1 | la valutazione sarà ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: superiore agli standard richiesti |
| buono | 0,75 | la valutazione sarà buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: completamente in linea con gli standard richiesti |
| discreto | 0,50 | la valutazione sarà discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: abbastanza in linea con gli standard richiesti |
| appena sufficiente | 0,25 | la valutazione sarà appena sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: quasi in linea con gli standard richiesti |
| non valutabile | 0 | la valutazione sarà non valutabile nel caso in cui l'argomento non sia trattato, vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione: inferiore agli standard richiesti |

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai singoli commissari in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente unico da applicare al medesimo.

Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica

La determinazione del coefficiente di valutazione per il criterio Prezzo è effettuato attraverso il metodo bilineare con la seguente formula:

Formula bilineare

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i*** = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*
A_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*
A soglia = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*
X = *0,90*
A max = *valore del ribasso più conveniente*

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i*** = *punteggio concorrente i;*
C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
P_a = *peso criterio di valutazione a;*
P_b = *peso criterio di valutazione b;*

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Art. 10 - Requisiti speciali

10.1 Requisiti di idoneità:

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Fatturato globale complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili; la previsione di tale requisito è motivata dalla necessità di garantire la solidità finanziaria dell'operatore economico chiamato a svolgere un'attività strategica in tema di programmazione europea.

10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Avere realizzato nel triennio 2020-2021-2022 servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico in materia di Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e/o altri Fondi i Programmi europei per un importo complessivamente non inferiore a € 500.000,00 IVA esclusa.

Art. 11 - Subappalto

L'Aggiudicatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni del comma 19 afferente il divieto di subappalto a cascata. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 12 – Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante richiede all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 - Responsabilità e obblighi del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del Capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'aggiudicatario si obbliga, a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi o a diritti di proprietà intellettuale avanzati sull'oggetto della prestazione contrattuale;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'aggiudicatario s'impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dello stesso verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività dovranno essere svolte in stretta e costante relazione con l'Autorità di gestione, con il dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE quale struttura di supporto all'AdG, nonché con gli altri Servizi regionali responsabili di attuazione del programma.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e offerti, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il soggetto aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dai servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla stazione appaltante.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto – cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'aggiudicatario disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Art. 17 - Proprietà' dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Regionale pertanto resta assolutamente precluso alla ditta aggiudicataria ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

Art. 18 - Recesso unilaterale

Trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la regolarità dei servizi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'art. 109 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

e) l'importo complessivo delle penali inflitte all'Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento di tutti i danni.

Nelle ipotesi di cui sopra non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. Il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Aggiudicatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma di cui sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'Aggiudicatario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Aggiudicatario i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Aggiudicatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Aggiudicatario di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 20 - Inadempienze e penali

Il Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE" procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Servizio regionale competente procederà all'immediata contestazione all'aggiudicatario delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione. Il Servizio regionale competente, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:

- a) in caso di mancato avviso nella sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 sarà applicata una penale pari al 0,3% (zero virgola tre per cento) dell'importo contrattuale;
- b) in caso di ritardo nella sostituzione delle figure professionali a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- c) per la presentazione delle attività non conformi a quanto stabilito dal contratto verrà applicata una penale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni inadempimento, determinata dal Servizio regionale "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE", sentita l'Autorità di Gestione, in base alla gravità dell'inadempimento;

- d) per ogni giorno di ritardo nella consegna di elaborati previsti dal Piano di Dettaglio Annuale o rispetto ai termini che saranno in seguito concordati tra il Servizio regionale “Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE” e il soggetto aggiudicatario, sarà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo;
- e) fatta salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere precedenti, tutte le penalità pecuniarie che saranno eventualmente comminate all'Amministrazione Regionale da parte della Commissione Europea per fatti imputabili al soggetto aggiudicatario.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione regionale non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere documentate e notificate dalla ditta aggiudicataria con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Umbria Giunta regionale – Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura e Turismo – Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE - Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi sostenuti dalla Regione a causa dei ritardi non autorizzati.

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19 del capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 21 – Verifica di conformità

Ai sensi dell’art 102 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il presente capitolato è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Al fine di procedere con i pagamenti, di cui all’art. 8 del Capitolato, l’accertamento della prestazione ai sensi dell’articolo 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal Direttore dell’esecuzione. Tale accertamento è comunicato al RUP che, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, dispone il pagamento.

La verifica di conformità finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Art. 22 – Sospensione e/o differimento

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, il RUP può disporre la sospensione del contratto. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Eventuali differimenti del termine contrattuale dovranno essere concordate con il competente Servizio.

Art. 23 – Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679; d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

a. La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

b. Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per l'attuazione del PR Umbria FSE+ 2021/2027 e per la chiusura del POR Umbria FSE 23014/2020.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 25 - Foro competente

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 26 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stazione appaltante ha individuato un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Ai fini del presente capitolato, il ruolo di RUP è ricoperto dal Dott. Carlo Cipiciani, Dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice fa espresso riferimento:

- alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;

- alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
- al D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Tutta la documentazione che disciplina il contratto deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 – 1371 del codice Civile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere in ogni momento apportati tutti i perfezionamenti e le modifiche ritenuti necessari per il migliore espletamento del servizio, in conseguenza di nuove disposizioni normative o di altra natura intervenute nel corso del rapporto convenzionale.